



Audizione X Commissione permanente del Senato della Repubblica

**Proposta di legge S. 3116, recante “Disposizioni in materia di
responsabilità sociale delle imprese” (3 ottobre 2012)**

Intervento del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella

Roma, 3 ottobre 2012

Premessa

Presidente, Senatori,

Vorrei anzitutto esprimere il ringraziamento mio personale e di Confprofessioni tutta per l'attenzione che il presidente Cesare Corsi e i componenti della X Commissione permanente del Senato della Repubblica ci riservano, offrendoci l'opportunità di esporre la posizione dei professionisti italiani sulla proposta di legge recante “Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese”.

È al Vostro esame una proposta di legge ambiziosa, di vastissimo respiro, che – in sintonia con l'agenda europea – riguarda obiettivi essenziali per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

E ancora più apprezzabile è la ricerca di un dialogo con le parti sociali – che questa Commissione ha voluto intraprendere nella consapevolezza che la diffusione di prassi di responsabilità sociale non dipendono soltanto da interventi legislativi, ma passano, anzitutto, per la condivisione di prospettive comuni circa i destini della comunità nazionale.

Confprofessioni accoglie l'invito di questa Commissione, offrendo al dibattito le sensibilità dell'universo dei professionisti – che essa rappresenta trasversalmente alle diverse categorie.

Occorre riconoscere che il contributo dei professionisti non è stato particolarmente valorizzato nel testo di legge di cui si discute. Siamo certi di poterVi oggi rappresentare l'opportunità di integrare le conoscenze e gli apporti del lavoro professionale nel processo di promozione e sviluppo della responsabilità sociale d'impresa.

Alcune considerazioni sulla cultura della responsabilità sociale

Sulla necessità di perseguire la valorizzazione di una cultura e di pratiche di responsabilità sociale delle imprese non occorre soffermarsi eccessivamente: essa compare oramai dal 2001 tra gli obiettivi dell'agenda europea, nella comune convinzione che la peculiarità del sistema socio-economico europeo risiede, appunto, nel coniugare crescita economica e coesione sociale. Ciò tanto più in un Paese, come l'Italia, che della qualità della vita, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale fa un elemento essenziale della propria ricchezza e della propria identità.

Un quadro ben presente già ai Costituenti, che prefigurarono un modello economico solidale ed ancorato allo sviluppo della dignità della persona e dell'utilità sociale: la valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese si configura, pertanto, come un'attuazione dei valori costituzionali.

Peraltro, le più recenti analisi economiche hanno accreditato l'opportunità di integrare indicatori sociali, ambientali e di qualità della vita all'interno dei tradizionali indicatori econometrici, fornendo una giustificazione, anche in prospettiva economica, degli obiettivi di crescita sostenibile. Va da sé che il presupposto per il riconoscimento della responsabilità sociale delle imprese è il rispetto delle leggi vigenti, così come previsto dagli standard richiesti dagli Organismi di certificazione aderenti al Social Accountabilty 8000; ma il suo significato più intrinseco va oltre e

assomma l'impegno dell'impresa al rispetto dei diritti dei lavoratori, delle pari opportunità, del rifiuto allo sfruttamento del lavoro minorile, al rispetto dell'ambiente.

Tuttavia, è in atto un continuo sviluppo del concetto di responsabilità sociale delle imprese, che prevede una correlazione ed un coordinamento tra gli esponenti delle diverse categorie di soggetti che, a vario titolo, sono direttamente od indirettamente cointeressati all'attività di una data impresa, cioè i c.d. portatori di interesse (*stakeholder*).

Sono elementi che, ancorché non disposti da normative vigenti, sono stati inseriti nelle linee guida dell'organizzazione mondiale per la definizione delle norme tecniche UNI ISO 26000, per il riconoscimento dell'esistenza di una responsabilità sociale delle imprese di "qualità".

Per converso, la pesante congiuntura economica che attraversiamo svela la miopia di posizioni eccessivamente liberiste, per cui il perseguimento dell'interesse individuale costituisce l'unico obiettivo d'impresa, al di là di un concreto legame con l'economia reale.

Ma proprio l'odierna crisi economica offre l'occasione di ripensare il modello d'impresa prevalente, rifondandolo su basi solidali ed eticamente qualificate. In questa prospettiva, lo sforzo per una legislazione sulla responsabilità sociale d'impresa, che faccia leva sulla valorizzazione pubblicistica delle virtù del settore privato, è massimamente apprezzabile.

La responsabilità sociale d'impresa oggi va declinata come un percorso, che non riguarda solo le imprese ma tutta la collettività, tutti i datori di lavoro compresi anche i professionisti, che porti alla costruzione condivisa di regole che sappiano coniugare le istanze economiche con le attenzioni sociali.

Confprofessioni ritiene che la certificazione di una effettiva ed efficace azione di responsabilità sociale svolta da un'impresa, non debba limitarsi alla certificazione del rispetto delle leggi e/o al coinvolgimento dei diversi *stakeholders*, ma possa essere in grado di certificare ogni attività virtuosa posta in essere dall'impresa stessa:

la formazione continua dei propri dipendenti;
la loro copertura sanitaria integrativa (favorendo e premiando forme d'informazione e prevenzione medica);

il loro assoggettamento a forme di previdenza complementare.

Sono solo un esempio dei comportamenti virtuosi non obbligatori che un'impresa responsabile e consapevole può adottare a beneficio proprio e della comunità in cui opera.

Fino ad oggi, l'interesse della collettività è stato garantito, "in negativo", dal contenimento delle ricadute dell'attività d'impresa, specie attraverso la strategia penalistica di repressione degli illeciti. L'insufficienza di un approccio meramente repressivo è, oggi, di tutta evidenza: basti volgere lo sguardo a Taranto e alle ferite impresse sul suo tessuto sociale dalle connivenze tra politica e imprenditoria. La stessa dialettica sindacale, che pure negli anni ha prodotto benefici e avanzamenti in termini di diritti ed equa distribuzione della ricchezza, ha legato il suo successo ad una stagione di crescita economica non facilmente riproducibile.

È dunque auspicabile un mutamento di paradigma, che concepisca il ruolo del settore pubblico in funzione sussidiaria, di promozione e sostegno della convergenza di orizzonti tra obiettivi d'impresa e coesione territoriale, ecologica e sociale.

Mi pare che la presente proposta di legge vada in questa direzione.

Dalla responsabilità sociale dell'impresa a quella delle professioni

In questo sforzo condiviso di ricerca della coincidenza tra utile d'impresa e interesse della comunità, un ruolo insostituibile deve essere riconosciuto al mondo dei professionisti e alle loro competenze.

Anzitutto, i professionisti emergono come attori dei processi di responsabilità sociale. Pur ribadendo il fermo convincimento che il lavoro professionale presenti peculiarità e specialità che lo mantengono distinto dall'attività d'impresa, è certo che la peculiare nozione di «impresa» accolta nelle definizioni scientifiche e delle istituzioni europee ai fini della definizione della responsabilità sociale va letta in una dimensione più larga e comprensiva, quale attività economica o di rilievo economico, includente, soprattutto ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza, anche le professioni.

Il professionista, nelle diverse forme in cui organizza il proprio lavoro, risponde alle stesse aspettative che sono alla base della responsabilità sociale, operando in un contesto che esprime verso di lui le medesime aspettative che esprime verso l'impresa. Una conseguenza cui si perviene anche alla luce della pur discutibilissima giurisprudenza di Cassazione, che ha oramai assimilato i grandi studi professionali alle imprese ai fini dell'assoggettamento all'IRAP, l'imposta che il testo di legge seleziona ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali.

La sensibilità del mondo dei professionisti per gli obiettivi di responsabilità sociale è d'altronde pienamente comprovata dagli avanzamenti raggiunti grazie al recentissimo contratto collettivo degli studi professionali, stipulato da Confprofessioni con i sindacati di categoria il 29 novembre del 2011.

Sulla base del nuovo contratto, ai lavoratori negli studi professionali sono oggi riconosciute garanzie di formazione ed apprendistato professionalizzante, promozione delle pari opportunità, sicurezza sul lavoro ed assistenza sanitaria integrativa, in una direzione di notevole ampliamento di tutele accolte come indicatori di responsabilità sociale in tutti gli standard internazionali.

L'integrazione dei professionisti nella disciplina al Vostro esame potrà dunque consolidare e favorire gli sforzi che i professionisti italiani compiranno nel prossimo futuro per conformarsi ed implementare gli obiettivi contrattuali, anche in una prospettiva di responsabilità sociale.

In secondo luogo, il professionista assume nella materia di cui Vi occupate un fondamentale ruolo di "mediazione": i professionisti sono, costituzionalmente, i "mediatori" tra interesse privato e bene generale, e il rilievo pubblicistico delle professioni intellettuali – che si manifesta nella configurazione del regime ordinistico e nella prescrizione di un apparato deontologico – discende, appunto, dalla valenza generale degli interessi coinvolti nel lavoro professionale. Quando il professionista mette le proprie competenze intellettuali e tecniche a servizio dell'utente, già opera nel senso dell'allineamento di interessi pubblici e privati.

Di qui, torno a ripetere, l'opportunità di una loro integrazione nel processo preordinato alla pianificazione degli obiettivi e degli strumenti della responsabilità sociale d'impresa.

In particolare, auspichiamo il coinvolgimento di Confprofessioni, quale Parte Sociale in rappresentanza del sistema delle libere professioni:

- nella «Conferenza nazionale» di cui all'art. 2 del testo di legge, in cui i professionisti debbono essere rappresentati come componente significativa dell'universo di attori economici cui la legge si riferisce, ed in cui possono portare le loro competenze e la conoscenza dei problemi concreti di operatività delle soluzioni normative congregate;
- nella consultazione ai fini della predisposizione del «programma di comunicazione» di cui all'art. 11, cui i professionisti possono partecipare quali principali fruitori e gestori delle informazioni trasmesse;
- nel processo di verifica sugli effetti delle misure adottate (art. 12), che i professionisti possono arricchire con dati ed esperienze pratiche, maturate nella concreta gestione dei procedimenti di certificazione e agevolazione delle imprese.

Incentivi fiscali ed effetti anticoncorrenziali. Alcune proposte

Sugli altri aspetti del provvedimento al vostro esame mi limito ad osservazioni succinte.

Negli artt. 3, 4, 5 e 6 della proposta di legge prende corpo la strategia di incentivazione al perseguimento di obiettivi di responsabilità sociale d'impresa. È questa, come è noto, la difficoltà principale con la quale fino ad oggi si è scontrato lo sviluppo del modello, rimesso in buona sostanza alla spontanea iniziativa degli imprenditori.

Qui si opta per il sostegno alle imprese virtuose attraverso l'incentivazione fiscale: la scelta è pienamente condivisibile, preserva la libertà economica privata, ed appare in linea con la più vasta esigenza di ridimensionamento della pressione fiscale sulle imprese. Peraltro, gli aggravii di bilancio derivanti, nell'immediato, dalla diminuzione delle entrate vengono senz'altro compensati non solo dalla crescita della ricchezza c.d. "intangibile" che consegue al raggiungimento degli obiettivi sociali, ma anche dalla crescita del prodotto interno nel lungo periodo, secondo quanto stimato nella scienza economica.

I più attenti studi hanno tuttavia messo in guardia dai rischi derivanti da strategie incentivanti generalizzate, poiché possono determinare effetti anticoncorrenziali, favorendo le imprese più solide ed organizzate, in grado di sopportare il costo iniziale di allineamento agli standard di responsabilità allo scopo di conseguire un ulteriore allargamento delle quote di mercato a danno degli operatori minori.

Occorre allora impedire che l'incentivazione consolidi o favorisca posizioni dominanti, condizionando l'accesso a criteri selettivi, quali, a titolo d'esempio, la verifica della condizione di concorrenzialità del mercato di riferimento, le dimensioni circoscritte dell'impresa, la sua recente costituzione, l'avvenuto consolidamento delle prassi di responsabilità sociale.

Peraltro, le finalità di interesse generale perseguite permettono di escludere la violazione del divieto di aiuti di Stato previsto dai Trattati europei, benché sul punto appaia prudente coinvolgere l'Autorità per la garanzia della concorrenza e dei mercati in questa fase d'esame preliminare.

In quest'ottica, si potrebbe ipotizzare un meccanismo premiale, anche per legge, che riconosca vantaggi competitivi rispetto a imprese concorrenti "non virtuose" (per esempio, nella partecipazione a bandi di gara pubblici e privati, o in altre forme da individuare nel rispetto di tale principio).

Non solo. La certificazione della responsabilità sociale d'impresa dovrebbe comportare il riconoscimento di un rating-etico dal quale derivi un maggior merito creditizio per l'impresa virtuosa. A fronte di tale livello di rating etico riconosciuto, lo Stato potrebbe rilasciare a favore dell'impresa una garanzia corrispondente alle imposte e ai contributi previdenziali annualmente e regolarmente versati dalla stessa, oltre all'ammontare degli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo, oppure in attività formative, o altre forme di investimento o spesa certificabili come direttamente riconducibili alla responsabilità sociale d'impresa.

L'art. 10 finanzia un Fondo per il cofinanziamento di misure regionali di sostegno di iniziative di responsabilità sociali di impresa. La norma è meritevole, atteso che, peraltro, la materia attraversa ambiti di competenza legislativa regionale. Sembra però necessario specificare con norme di principio – anche attraverso il richiamo di standard tecnici internazionali – quali criteri debbano essere considerati dalla legislazione regionale al fine di selezionare i soggetti idonei ad accedere al

finanziamento, sempre nella prospettiva del favore per l'accesso di nuovi operatori e per il mantenimento di mercati concorrenziali.

Conclusioni

Ogni beneficio che comporti la diffusione dell'attuazione della responsabilità sociale d'impresa, può produrre effetti positivi a cascata in ambito di coesione sociale, di salute, di sicurezza, di crescita culturale, creando di fatto i presupposti necessari per un possibile e duraturo sviluppo economico sostenibile.

Al fine di una corretta diffusione della cultura della responsabilità sociale, tuttavia, occorre che anche lo Stato, tramite le proprie Istituzioni e gli Enti pubblici, adotti attività in linea con quelle richieste ai soggetti privati, per esempio il pieno rispetto dello Statuto del Contribuente, oppure il rispetto dei termini di pagamento dei propri debiti verso le imprese.

In conclusione, il mondo dei professionisti plaude, dunque, a questa iniziativa legislativa, pur auspicando un proprio maggior coinvolgimento nella definizione comune di obiettivi e strumenti.

Come detto, i professionisti italiani operano da sempre canalizzando l'interesse del privato nel percorso della legalità e dell'utile collettivo; e dallo scorso anno il mondo delle professioni ha trovato nel nuovo Contratto collettivo uno strumento sicuramente coerente con gli obiettivi della presente proposta di legge.

Se il Legislatore saprà sostenere, con opportuni interventi normativi, questa tendenza che emerge dalla sensibilità delle forze vive della società, avrà dimostrato di corrispondere ad uno dei suoi più alti compiti.